

Modello CU

Gentile Cliente,

come ogni anno, i sostituti d'imposta, ovvero, i datori di lavoro e i committenti, devono rilasciare la Certificazione Unica 2024 (CU), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, contributi previdenziali e assistenziali nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

*La Certificazione Unica va consegnata ad ogni percettore e inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate **entro il 16 marzo 2024**.*

Con questa nota intendiamo offrire una panoramica della normativa di riferimento, allo scopo di conoscere la corretta procedura da seguire e intendiamo fornire una risposta alle domande più frequenti sul tema.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Indice argomenti trattati:

<i>Normativa e prassi.....</i>	<i>2</i>
<i>Le scadenze</i>	<i>2</i>
<i>Destinatari.....</i>	<i>3</i>
<i>Modalità di trasmissione</i>	<i>3</i>
<i>Presentazione 730 – Obbligo e Esonero.....</i>	<i>4</i>
<i>Regime sanzionatorio – TRASMISSIONE TELEMATICA.....</i>	<i>5</i>
<i>Documenti da consegnare</i>	<i>6</i>



Normativa e prassi

I sostituti d'imposta, mediante la Certificazione Unica 2024 (CU) ex modello CUD, attestano i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, i contributi previdenziali e assistenziali nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.



RICORDA - la Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" e trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario" **entro il 16 marzo 2024**.



La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, ovvero entro il 31 ottobre 2024.

I modelli e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure da quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

Le scadenze

La certificazione unica 2024, da inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate e, da consegnare al percipiente, deve contenere i compensi corrisposti nell'arco del 2023 relativi ai redditi da lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale.

La CU si sdoppia in due diversi modelli:

- | | |
|---|---|
| • II MODELLO SINTETICO , da consegnare ai percipienti. | • II MODELLO ORDINARIO , da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate. |
|---|---|

Le scadenze della CU 2024 sono le seguenti:


entro il 16 marzo 2024	Le CU 2024 devono essere trasmesse telematicamente all' Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello ordinario.
entro il 16 marzo 2024	La CU 2023 dovrà essere consegnata, tramite il modello sintetico, agli interessati.
Entro il 31 ottobre 2024	È fissato il termine ultimo per effettuare l'invio telematico, all' AdE, dei dati relativi alle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (730).
Entro 12 giorni	Dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Destinatari

Sono destinatari del modello CU 2024:

- I lavoratori dipendenti;
- I pensionati;
- I percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- I percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (es. compensi occasionali, compensi corrisposti professionisti, agenti, procacciatori che abbiano adottato il regime dei contribuenti minimi o forfettari).

Modalità di presentazione



I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente il flusso devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione.

I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri incaricati.

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta ricezione del file e soltanto in seguito, fornisce all'utente una ricevuta attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della comunicazione. Pertanto, soltanto quest'ultima ricevuta costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della comunicazione.

Il sostituto d'imposta può trasmettere al contribuente la certificazione:

- in formato elettronico, da utilizzare solo nei confronti di soggetti dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione;
- in formato cartaceo, consegnato in duplice copia e firmata dal datore di lavoro.

Presentazione 730 – Obbligo e Esonero

È esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi:

- Il contribuente che nell'anno di riferimento della Certificazione Unica ha posseduto soltanto redditi di lavoro dipendente, sempreché siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio.
- Il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il "casellario delle pensioni".



OSSERVA - il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell'anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella certificazione, che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi:

I soggetti che all'interno della Certificazione Unica hanno portato in detrazione oneri di cui non si gode più del diritto e che, pertanto, devono essere restituiti, ad esempio: detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali.

I contribuenti che, oltre al reddito attestato dalla Certificazione Unica, risultano titolari di altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.).

I contribuenti per i quali il sostituto ha certificato sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo, nel caso in cui per quest'ultimi abbia operato una ritenuta a titolo d'acconto.

I contribuenti che abbiano certificato sia redditi di lavoro dipendente che redditi percepiti dall'INPS nel corso del 2023 a seguito di cassa integrazione.



RICORDA – lo Studio è a disposizione per la redazione della Dichiarazione dei Redditi o del mod. 730 con particolari agevolazioni sulle tariffe per i dipendenti delle Vs aziende.

Regime sanzionatorio – TRASMISSIONE TELEMATICA

L'obbligo di trasmissione telematica all' Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche è soggetto ad un pesante regime sanzionatorio, finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla precompilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di base fissa pari a **100,00 euro**. La sanzione si applica per ciascuna delle Certificazioni Uniche oggetto di errore o ritardato invio, fino ad un importo massimo di 50.000,00 euro per anno e per sostituto.

Questo sistema sanzionatorio si rileva particolarmente severo in quanto in caso di violazioni plurime non è possibile applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/91 e senza possibilità di ricorrere al ravvedimento.



Nei soli casi di errata trasmissione della Certificazione Unica, la sanzione non si applica se la sostituzione o l'annullamento della Certificazione è effettuato entro 5 giorni successivi alla scadenza. Tuttavia in relazione al termine dei 5 giorni per l'invio ritardato occorre fare le seguenti considerazioni:

- In caso di Certificazioni Uniche reinviolate dopo scarto da parte dell'Agenzia delle Entrate, i 5 giorni decorrono dalla data contenuta nella comunicazione di scarto ricevuta.
- In caso di Certificazioni Uniche di cui ci si accorge di aver omesso o inviato dati incompleti, i 5 giorni vanno considerati a partire dalla data di scadenza del 16 marzo 2024.

L'unica modalità attualmente prevista per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni per la Certificazione Unica 2024 è effettuare un nuovo invio entro 60 giorni dalla scadenza ordinaria. In caso di correzione della Certificazione Unica la sanzione è ridotta ad 1/3, ovvero pari all'importo di 33,33 euro per ogni Certificazione Unica corretta e nuovamente inviata, fino ad un importo massimo di 20.000,00 euro per anno e per sostituto.

Questa possibilità è prevista soltanto nel caso in cui l'invio riguardi Certificazioni Uniche contenenti dati errati e già trasmesse entro la scadenza del 16 marzo 2024.

Di seguito uno schema riassuntivo delle sanzioni:

Tipologia	Sanzione
CU omessa, tardiva o errata	100,00 euro per singola CU con limite di euro 50.000,00 per anno e per sostituto
CU trasmessa nei termini, poi corretta e ritrasmessa entro 5 giorni	Nessuna sanzione
CU errata trasmessa nei termini, poi corretta e ritrasmessa entro 60 giorni	33,33 euro per ogni singola CU con limite massimo di 20.000,00 euro per anno e per sostituto

Documenti da consegnare allo Studio

Coloro che, gestendo in proprio la contabilità o avendo un altro consulente per la parte fiscale, vorranno incaricare il ns Studio alla predisposizione delle certificazioni, dovranno consegnare i seguenti documenti in copia o mezzo mail:

- modelli F24, da febbraio 2023 a gennaio 2024, per pagamento delle ritenute d'acconto e contributi gestione separata, quest'ultimi relativi a note occasionali eccedenti € 5.000,00; allegare ad ogni F24 le copie delle fatture per compensi, provvigioni e note occasionali per le quali sono state versate le ritenute;

- fatture contribuenti minimi e forfettari pagate nel corso dell'anno 2023;
- è opportuno che sulle copie delle fatture sia indicata anche la data di pagamento delle stesse;
- in caso di provvigioni riportare sulla fattura se trattasi di:
 - Procacciatore
 - Agente monomandatario
 - Agente plurimandatario
- Riepilogo mensile delle ritenute pagate in cui dovrà essere indicato il nominativo del percipiente e i riferimenti della fattura o nota occasionale;
- Riepilogo delle fatture ricevute da consulenti/agenti/procacciatori che abbiano adottato il regime forfettario e/o minimo con le relative date dei pagamenti.

Non essendo in grado di verificare se la documentazione ricevuta sia tutta quella in vostro possesso o meno, Vi preghiamo di porre la massima attenzione, anche in considerazione del profilo sanzionatorio sopra evidenziato.

Si prega di voler consegnare la documentazione sopra indicata entro e non oltre il 26/02/2024, in particolar modo in caso di percipienti che dovranno predisporre il modello 730 visto il regime sanzionatorio in vigore.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

MAININI & ASSOCIATI

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.

